

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI e SIGNORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1990

Nuove normative transitorie in materia di farmacie rurali

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 22 dicembre 1984, n. 892, all'articolo 1, ha riconosciuto ai farmacisti che gestiscano da almeno tre anni una farmacia rurale in via provvisoria il diritto *una tantum* a conseguire la titolarità della farmacia medesima, purchè la stessa al momento della domanda di cui al successivo articolo 3 non sia stata assegnata con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione o non sia in via di assegnazione in esito a concorso già espletato.

La legge predetta ha altresì dettato specifiche norme volte ad eliminare il riformarsi di gestioni provvisorie di lunga durata.

Successivamente con legge 16 marzo 1990, n. 48, le norme di cui all'articolo 1,

commi primo e terzo della citata legge n. 892 del 1984 sono state applicate in forma più estensiva e meno limitativa alle farmacie urbane in favore dei farmacisti trovantisi nelle condizioni di averle gestite per un periodo ininterrotto di almeno tre anni ed aventi un'anzianità professionale di almeno cinque anni.

La disparità di trattamento tra farmacie urbane e farmacie rurali non è certamente condivisibile e va eliminata.

I farmacisti rurali, peraltro, meritano particolare considerazione perchè spesso sono costretti a svolgere la loro attività in sedi assai disagiate e, non raramente, a coprire turni di servizio notturni e festivi assai gravosi per assicurare un

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

servizio assolutamente essenziale in luoghi che a volte sono persino privi di medico.

Per tali ragioni di giustizia e di equità, con il presente disegno di legge si propon-

gono, quale ultima, chiara e definitiva sanatoria, alcune nuove norme transitorie in materia di farmacie rurali con l'auspicio che esse entro tempi brevi possano essere tradotte in legge dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. I farmacisti che gestiscano in via provvisoria da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia rurale ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, e che dimostrino di possedere una anzianità professionale non inferiore a cinque anni, hanno diritto, per una sola volta, a conseguire la titolarità della farmacia, purchè la stessa al momento della presentazione della domanda non sia stata assegnata con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione.

2. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475».

Art. 2.

1. Fermo restando l'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, sono abrogate le norme della legge 22 dicembre 1984, n. 891, che siano incompatibili con le modificazioni introdotte dall'articolo 1.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.